



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

**Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 69 del 23.05.2019 e modificato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 79 del 19.07.2021**



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

Principali e più frequenti Riferimenti Normativi:

- *“Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”* – di seguito TULPS – approvato con Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni.
- *“Regolamento di esecuzione del TULPS”*, approvato con Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 e successive modifiche e integrazioni.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28.5.2001, n. 311, *“Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*.
- Decreto Ministeriale 19.8.1996, *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*.
- Decreto Ministeriale 18.3.1996, *“Norme di sicurezza per la costruzione degli impianti sportivi”*.
- Decreto Ministeriale 17.12.1992, n. 564, *“Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande”*;
- Legge 18.3.1968, n. 337, *“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*;
- Nota Prefettura di Firenze n. 147/2019 *“Istituzione della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”*.

Indice

Articolo 1 – Oggetto e finalità

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Articolo 4 – Tipologia dei Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo soggetti a verifica della Commissione



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

Comunale di Vigilanza

Articolo 5 – Locali ed impianti non soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza

Articolo 6 – Composizione, Nomina e Durata in carica della Commissione

Articolo 7 – Convocazione e luogo delle riunioni

Articolo 8 – Atti preliminari

Articolo 9 – Riunioni e deliberazioni della Commissione

Articolo 10 – Parere della Commissione

Articolo 11 - Sopralluoghi

Articolo 12 – Diritti di istruttoria per gli interventi della Commissione

Articolo 13 – Compenso per i componenti della Commissione

Articolo 14 – Entrata in vigore

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo – di seguito CCVLPS o Commissione - di cui all'art. 141 bis e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con Regio Decreto 6.5.1940, n. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001, n. 311.

2. Il presente regolamento:

a) definisce i compiti e le aree di intervento della CCVLPS;

b) persegue lo scopo di snellire l'iter istruttorio e procedurale per il rilascio della licenza di agibilità dei locali/impianti di pubblico spettacolo e/o intrattenimento prevista dall'articolo 80 del TULPS.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:

a) per luogo pubblico: quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (esempio: vie, piazze);

b) per luogo aperto al pubblico: quello a cui può accedere chiunque a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);

c) per luogo esposto al pubblico: quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);

d) per spettacoli: le forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro) (1);

e) per trattenimenti: le forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: balli, feste e giochi) (1);

f) per manifestazioni temporanee: le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo non superiore a 40 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno in aree all'aperto utilizzate occasionalmente e non destinate normalmente a quell'uso, e non superiore a 15 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno in locali/impianti al chiuso utilizzati occasionalmente e non destinati normalmente a quell'uso;

g) per allestimenti temporanei: le strutture e gli impianti installati per un periodo limitato ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;

h) per locali/impianti: l'insieme di fabbricati, ambienti e relative pertinenze destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi gli impianti sportivi che ospitano eventi con presenza di spettatori;

i) per attività di spettacolo viaggiante: le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, anche se collegate al suolo in modo non precario o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento;

j) per parchi di divertimento (2): i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante in numero non inferiore a dieci unità, rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, nonché ricostruzioni ambientali e simili. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, devono insistere su una



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

medesima area e per essi deve essere prevista una organizzazione, comunque costituita di servizi comuni. (Rif. Decreto Ministeriale 23.5.2003) (2);

k) per complessi di attrazioni dello spettacolo viaggiante: le attrazioni e i trattenimenti rientranti nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.3.1968, n. 337, allestiti in occasione di fiere, sagre e feste a carattere locale (luna park o singole attrazioni);

l) per la definizione ed i calcoli della capienza dei locali/impianti di pubblico spettacolo/intrattenimento si fa esplicito riferimento a quanto disposto dai Decreti Ministeriali 18.3.1996 e 19.8.1996 e Direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018;

m) per servizio comunale competente al rilascio del provvedimento finale: Sportello Unico Attività Produttive;

1. La differenza fra spettacoli e trattenimenti è tratta dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 52 in data 20.11.1982;

2. I parchi di divertimento, sia temporanei che permanenti, sono classificati nelle seguenti categorie: a) prima categoria: costituiti da un numero di

attrazioni non inferiore a trenta, di cui almeno sei grandi;

b) seconda categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a quindici e non superiore a ventinove, di cui almeno quattro grandi;

c) terza categoria: costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a dieci.

Al di sotto di quest'ultimo valore (ossia fino a n. 9 attrazioni), pertanto, non si realizza un "parco di divertimento", ma un'aggregazione o

complesso di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

I parchi di divertimento di prima, seconda o terza categoria sono soggetti all'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 8 del D.P.R. 21/4/1994 n. 394.

Tale autorizzazione, ai sensi dell'art. 27, comma 5 del D.M.23/05/2003, non necessita per l'allestimento di complessi di attrazioni e per la

gestione di attività di spettacolo viaggiante in occasione di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale, che sono, comunque, soggette



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

all'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Articolo 3 – Titoli abilitativi

1. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento fino ad un massimo di 200 persone e che terminano entro la mezzanotte del giorno di inizio, dovrà essere presentata al SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello apposita SCIA corredata oltre che da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno. L'Ufficio competente ad esaminare la pratica, potrà avvalersi un parere espresso da un soggetto esterno esperto in materia di pubblico spettacolo.

2. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento fino ad un massimo di 200 persone e che terminano oltre la mezzanotte del giorno di inizio, dovrà essere presentata al SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello apposita domanda di autorizzazione di svolgimento di pubblico spettacolo/trattenimento corredata oltre che da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno. Tale pratica verrà esaminata dagli Uffici coinvolti nel procedimento che, ciascuno per le proprie competenze, forniranno un parere al SUAP, ai fini del rilascio dell'atto finale, anche avvalendosi di pareri espressi da soggetti esterni esperti in materia di pubblico spettacolo.

3. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento oltre le 200 persone, dovrà essere presentata al SUAP dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello apposita domanda di autorizzazione di svolgimento di pubblico spettacolo/trattenimento corredata oltre che da una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno. Tale pratica verrà trasmessa, a cura del SUAP, alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, presso il Comune di Scarperia e San Piero.

4. Per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori, è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di Firenze.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

5. Per i parchi divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto col Ministro della Sanità, è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di Firenze.

Articolo 4 – Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (articolo 141 R.D. 635/1940)

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, ai fini del rilascio della licenza di agibilità per i locali/impianti di pubblico spettacolo ed intrattenimento ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, provvede, per i locali e gli impianti con capienza superiore a 200 persone, a:

a) esprimere il parere di fattibilità su progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8.1.1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18.3.1968, n. 337 (in riferimento alle attrazioni dello spettacolo viaggiante);

e) programmare eventuali controlli relativi al rispetto delle norme, le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Per i locali e gli impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri/architetti/periti industriali/geometri che attesta la rispondenza del locale/impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

3. Salvo quanto previsto dagli art. 141bis e 142 del R.D. 635/1940 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per le manifestazioni temporanee che si ripetono periodicamente, per le quali la commissione Comunale, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Articolo 5 – Tipologia dei Locali/Impianti di Pubblico Spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza (Decreto Ministeriale 19.8.1996)

1. I locali di pubblico spettacolo soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza, definiti dall'art. 17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.2.1951 ed elencati nel Decreto Ministeriale 19.8.1996, sono i seguenti:

- a) teatri;
- b) teatri-tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
- c) cinematografi, multisala;
- d) cinema-teatri, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- e) auditori e sale convegni;
- f) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
- g) sale da ballo, discoteche, disco – bar, night club;
- h) luoghi /locali in cui sono installate attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- i) parchi di divertimento;
- j) circhi;
- k) spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico e l'esibizione degli artisti (tribune, palchi, pedane e simili) ed allestiti per spettacoli e trattenimenti,



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

comprese le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;

l) locali multiuso, ovvero adibiti straordinariamente ad attività non rientranti nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 19.8.1996, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli;

m) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;

n) impianti sportivi ove si svolgono eventi sportivi con presenza di spettatori;

o) impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti e spettacoli dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;

p) piscine natatorie pubbliche, comprese quelle annesse a complessi ricettivi, ai quali può accedere un pubblico indistinto.

Articolo 6 – Locali ed impianti non soggetti a verifica della Commissione Comunale di Vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 142 del Regolamento di esecuzione del TULPS, R.D. 6.5.1940 n. 635, come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28.5.2001 n. 311, restano nella competenza esclusiva della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo le verifiche relative ai seguenti luoghi:

a) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

2. Non è richiesto alcun intervento della Commissione Comunale di Vigilanza per i seguenti luoghi, aree e locali nel rispetto anche di quanto indicato dall'articolo 1 e dal titolo IX del Decreto Ministeriale 19.8.1996:

a) locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;

b) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

- c) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar o l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non si svolga attività di ballo, che l'intrattenimento e/o lo spettacolo non sia di prevalente rilevanza rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che non si apprestino elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, che non vi sia pagamento di un biglietto d'ingresso e che non si applichino aumenti ai costi delle consumazioni. Rientrano nella presente fattispecie anche gli allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture e simili), adibite prevalentemente alla somministrazione di alimenti e bevande. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione attestante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;
- d) manifestazioni fieristiche, manifestazioni commerciali a carattere straordinario e fiere, sempre che non vengano predisposti spazi per il contenimento e lo stazionamento del pubblico. In tale ipotesi detti spazi sono da intendersi soggetti alla disciplina del presente regolamento;
- e) mostre ed esposizioni di ogni genere;
- f) laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico;
- g) palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- h) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività di istruzione della pratica sportiva, nelle quali non sono presenti strutture per lo stazionamento ed il contenimento del pubblico.

Articolo 7 – Composizione, Nomina e Durata in carica della Commissione (articolo 141 bis R.D. 635/1940)

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141 bis R.D. 635/1940, come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 311/2001, la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è nominata ogni tre anni dal Sindaco con proprio Decreto ed è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal Comandante del Distretto di Scarperia e San Piero della Polizia Municipale o suo delegato;
- c) dal Dirigente Medico dell'Azienda Sanitaria di Firenze competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

- d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

2. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare, rappresentanti del CONI per la verifica degli impianti sportivi e medici veterinari in caso di manifestazioni con animali.

3. A richiesta possono far inoltre parte della commissione un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. Un dipendente comunale è nominato dal Sindaco in qualità di segretario della commissione.

5. Per ogni componente della commissione deve essere previsto uno o più supplenti, che parteciperanno solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa intervenire.

6. Tutti i membri della commissione sono rinominabili alla scadenza.

7. Ove non venga ricostituita al termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 293/1994, convertito con Legge 444/1994, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso;

8. La nomina degli esperti in elettronica, in acustica e in altre discipline tecniche, qualora non reperibili fra i dipendenti

dell'amministrazione comunale, è effettuata tra professionisti iscritti ai relativi albi o ordini professionali della Città Metropolitana di Firenze.

9. La nomina dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su esclusiva richiesta dei soggetti interessati. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di un supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizioni ad albi o ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

10. Per l'esercizio del controllo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera e), il Presidente, sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico in rappresentanza dell'Azienda Sanitaria competente per territorio ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato.

Articolo 8 – Convocazione e luogo delle riunioni

1. La commissione è convocata dal Presidente con avviso da inviare, a cura del segretario, almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, salvo i casi che, per motivi di particolare complessità ed urgenza, richiedono un intervento tempestivo della commissione stessa in deroga ai termini suindicati.

2. L'avviso di convocazione, con indicati il giorno, l'ora, il luogo di svolgimento della riunione e l'elenco delle pratiche da trattare, può essere trasmesso a mezzo di posta elettronica, certificata e non, fax o altro mezzo ritenuto idoneo.

3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvede personalmente ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

4. La data della riunione è comunicata, nelle forme e nei tempi di cui ai commi precedenti, anche al destinatario del provvedimento finale, che è tenuto a presentarsi alla riunione, personalmente o tramite proprio rappresentante, accompagnato dal/i professionista/i che seguono i diversi aspetti tecnici della pratica.

5. Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Articolo 9 – Atti preliminari

1. La documentazione tecnica relativa alle diverse pratiche iscritte all'ordine del giorno della seduta della commissione, ai fini della consultazione da parte di tutti i componenti del collegio, è trasmessa agli stessi, a cura del servizio comunale competente all'istruttoria, contestualmente all'avviso di convocazione.

2. In relazione alla particolarità dei luoghi e degli impianti da esaminare, la commissione potrà richiedere a fini istruttori, antecedentemente alla data della riunione fissata, ulteriore documentazione integrativa, allo scopo di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

3. Il servizio comunale competente all'istruttoria avrà cura di richiedere all'interessato di produrre tempestivamente la documentazione integrativa di cui la commissione ha ritenuto di dover disporre per l'espressione del proprio parere.

Articolo 10 – Riunioni e deliberazioni della Commissione

1. Per la validità delle adunanze occorre la presenza di tutti i componenti della commissione.
2. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti;
3. Di ogni seduta e sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, apposito verbale, con l'esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
4. Nel verbale vengono riportati:
 - l'elenco dei membri presenti, con l'indicazione, ove ricorra, del conferimento della delega;
 - l'indicazione dell'eventuale presenza dell'interessato o di altre persone ammesse alla riunione;
 - l'elenco dei documenti acquisiti agli atti, successivamente alla presentazione della pratica;
 - rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sugli impianti ispezionati;
 - eventuali dichiarazioni di voto;
 - le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione ai fini del rilascio della licenza di agibilità del locale/impianto.
5. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dai componenti la commissione e dal segretario.
6. L'Ufficio comunale competente all'istruttoria trasmetterà all'interessato, entro e non oltre 5 giorni dalla data della riunione, il verbale contenente l'esito della riunione della commissione.

Articolo 11 – Parere della Commissione



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

1. Il parere della commissione, obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio della licenza di agibilità ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, al termine dell'istruttoria, dovrà essere o favorevole o non favorevole.
2. In sede di espressione del parere di fattibilità sul progetto la commissione può richiedere per una sola volta chiarimenti o ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata. Se quest'ultimi non vengono forniti in sede di riunione o nei successivi 30 giorni la commissione si pronuncia definitivamente sull'istanza presentata allo stato degli atti pervenuti.
3. Su richiesta motivata dell'interessato la commissione, di concerto con l'Ufficio competente al rilascio del nulla osta di competenza, può stabilire di procrastinare i termini di cui sopra tenendo conto della particolare complessità della documentazione integrativa da acquisire.
4. In caso di rilascio di parere non favorevole sulla fattibilità del progetto la domanda viene definitivamente archiviata.

Articolo 12 - Sopralluoghi

1. Ai fini delle verifiche e accertamenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d) dell'articolo 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS, approvato con R.D. n. 635/1940, per il rilascio del parere di agibilità sui locali/impianti con capienza superiore alle 200 persone, gli interessati, ai fini del sopralluogo della commissione, devono comunicare all'Ufficio Comunale competente all'istruttoria, di aver completato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, necessari al rilascio della licenza ex art. 80 del TULPS, inoltrando la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione.
2. L'Ufficio comunale competente di cui al precedente comma provvede ad inoltrare alla commissione la documentazione pervenuta dall'interessato.
3. La commissione può richiedere all'interessato, ulteriore documentazione da presentare al momento di effettuazione del sopralluogo, in relazione alla particolarità degli impianti o dei locali.
4. La verifica dell'agibilità, in caso di locali e impianti fissi, verrà comunque effettuata dalla commissione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della richiesta da parte dell'interessato.
5. Per le manifestazioni temporanee il sopralluogo verrà effettuato ad avvenuta installazione delle strutture e degli impianti necessari, e comunque entro il giorno precedente l'inizio della manifestazione.



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO

Città Metropolitana di Firenze

Articolo 13 – Compenso per i componenti della Commissione

1. Ai componenti la commissione non è dovuto alcun gettone di presenza o rimborso spese, salvo quanto previsto nell'allegato B) al presente regolamento. L'aggiornamento dello stesso è di competenza della Giunta Comunale;

2. Le eventuali spese di cui sopra sono poste a carico del richiedente il sopralluogo della Commissione, ad eccezione del caso in cui la manifestazione, per cui viene richiesto il sopralluogo, abbia acquisito il patrocinio del Comune. In tale caso le spese sono a carico del bilancio comunale.

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Giunta di approvazione del medesimo.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alla normativa citata in premessa.

All. B)

Compensi ai membri della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per la partecipazione alle sedute

Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, art. 13 "Compenso per i componenti della Commissione"

Ai componenti della C.C.V.L.P.S. non spettano compensi, fatta eccezione per le seguenti ipotesi:

Enti pubblici e/o loro aziende che hanno stabilito un tariffario per la partecipazione dei propri dipendenti alle commissioni	Rimborso all'ente/azienda in base al tariffario in vigore
Privati esperti nelle materie oggetto della commissione	Gettone di presenza per ogni seduta pari a € 100,00